**CONVENZIONE PER L’INSERIMENTO DELL’UNITÀ OPERATIVA DI … NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN … AFFERENTE AL DIPARTIMENTO UNIVERSITARIO DI … AI SENSI DEL D.I. DEL 13 GIUNGO 2017, N. 402**

**(STRUTTURA COMPLEMENTARE – REGIONE EMILIA-ROMAGNA)**

**TRA**

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA** (di seguito “Università”), C.F. 80007370382, P.IVA 00434690384, con sede legale in Ferrara, CAP 44121, Via Ludovico Ariosto n. 35, PEC ateneo@pec.unife.it, rappresentata dal/dalla Magnifico/a Rettore/Rettrice *pro tempore*, Prof./Prof.ssa …………

**E**

***[RAGIONE SOCIALE CONTROPARTE]***, (di seguito… *[ragione sociale in breve]*)*,* C.F. …, P.IVA …, con sede legale in *[città, CAP]* …, Via …, PEC …, rappresentata da *[ruolo, titolo, nome]* …

di seguito indicati congiuntamente come “Parti” o singolarmente come “Parte”

#### VISTI

1. il Decreto del Presidente della Repubblica del 11 luglio 1980, n. 382, Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;
2. l’articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502, Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge del 23 ottobre 1992, n. 421;
3. il Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE", e ss.mm.ii.;
4. il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509;
5. il Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2015, n. 68, Riordino Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
6. il Protocollo d’Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e le Università di Bologna, Ferrara, Modena-Reggio Emilia e Parma per la collaborazione in ambito sanitario sottoscritto in data 20 ottobre 2016, in attuazione dell’articolo 9 della Legge Regionale del 23 dicembre 2004, n. 29;
7. il Decreto Interministeriale del 13 giugno 2017, n. 402, Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
8. la comunicazione della Regione Emilia-Romagna - Assessorato Politiche per la Salute, prot. n. 613801 del 15 settembre 2017, Indicazioni per l’attuazione del Protocollo d’intesa in ambito sanitario tra la Regione Emilia-Romagna e le Università regionali;
9. l’articolo 8, comma 3, dello Statuto dell’Università degli Studi di Ferrara, ai sensi del quale l’Ateneo, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può stabilire rapporti con enti pubblici e privati italiani attraverso contratti e convenzioni per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse;

#### PREMESSO CHE

1. la Scuola di Specializzazione in … dell’Università ha ottenuto l’accreditamento del Ministero dell’Università e della Ricerca ai sensi del Decreto Direttoriale n. … del …

**TUTTO CIO’ PREMESSO,**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### Articolo 1 – Premesse

Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

**Articolo 2 – Oggetto**

La presente convenzione disciplina l’inserimento dell’Unità Operativa di … afferente a *[Controparte]* nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in … dell’Università come struttura complementare ai sensi del Decreto Interministeriale del 13 giugno 2017, n. 402.

**Articolo 3 – Impegni delle Parti**

Per il raggiungimento dei fini della presente convenzione, le Parti si impegnano a collaborare per l’ampliamento della rete formativa della Scuola di specializzazione in …, avvalendosi delle strutture e dei Dirigenti di *[Controparte]* per lo svolgimento di attività formative e professionalizzanti della suddetta Scuola.

Per l’attuazione del rapporto di collaborazione *[Controparte]* si impegna a:

1. mettere a disposizione dell’Università le proprie strutture, ritenute dalle Parti adeguate al fine di raggiungere o completare l’attività necessaria alla formazione dei medici in formazione specialistica così come definite al successivo articolo 4;
2. garantire l’espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal piano formativo di cui all’articolo 38, comma 2, del Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, e all'articolo 3, comma 4, del Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2015, n. 68, definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione e dallo stesso attribuito ai medici in formazione specialistica;
3. garantire l’accesso alla mensa e/o ad altre strutture convenzionate con *[Controparte]* che svolgono attività di ristorazione alle medesime condizioni e tariffe stabilite per il personale dipendente;
4. fornire il vestiario di servizio ai medici in formazione specialistica;
5. dotare il medico in formazione specialistica di un apposito timbro personalizzato riportante la dicitura “Medico in Formazione Specialistica”, a seguito di esplicita richiesta del Direttore della Scuola. Il suddetto timbro dovrà essere restituito a *[Controparte]* alla conclusione del periodo di assegnazione alle sue strutture.

L’Università si impegna a:

1. definire modalità e forme di partecipazione del personale del Servizio Sanitario Regionale alla attività didattica, di concerto con *[Controparte]*, nell’ambito delle rispettive competenze;
2. verificare il soddisfacimento del debito orario previsto per i medici in formazione specialistica dal Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, per i medici in formazione specialistica con apposite certificazioni o con opportuni sistemi di rilevazione delle presenze, anche informatici;
3. corrispondere, in maniera esclusiva, secondo quanto previsto all’articolo 39 del suddetto Decreto Legislativo 368/1999, il trattamento economico spettante ai medici in formazione specialistica;
4. inviare con congruo anticipo le comunicazioni di inizio frequenza tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo … *[indicare PEC di riferimento].*

L’Università può attribuire ai Dirigenti di *[Controparte]* le funzioni di professore a contratto a titolo gratuito, per lo svolgimento di attività didattica nell’ambito dei corsi di insegnamento previsti dall’ordinamento didattico della Scuola, secondo la normativa vigente.

**Articolo 4 – Formazione prevista per i medici in formazione specialistica**

Ai sensi del Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, e del Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2015, n. 68, la formazione medica specialistica implica la partecipazione guidata o diretta degli specializzandi alle attività assistenziali nelle strutture in cui si effettua la formazione stessa, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l’esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutor.

L’attività dei medici in formazione specialistica non deve essere utilizzata per sopperire carenze di organico delle strutture, ma deve essere finalizzata essenzialmente all’apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie della struttura di assegnazione.

In ogni caso i medici in formazione specialistica non possono essere impiegati in totale autonomia nell’assunzione di competenze di natura specialistica. *[Controparte]* si impegna a consentire agli specializzandi l’effettuazione delle attività assistenziali previste, in affiancamento al tutor assegnato loro. Il Responsabile dell’Unità Operativa presso cui viene effettuata la formazione è responsabile dell’attività svolta dai medici in formazione specialistica ed è tenuto a documentarla.

Il monitoraggio e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato, come previsto dal D.Lgs. 368/1999, e ss.mm.ii., e dal D.I. 68/2015, dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono mensilmente annotate e certificate con firme del docente tutore le attività svolte, nonché il giudizio sulle competenze, capacità ed attitudini acquisite dagli specializzandi.

**Articolo 5 – Definizione delle attività formative**

Le attività di formazione, le modalità di svolgimento e le sedi delle stesse, vengono stabilite nel piano formativo individuale del medico in formazione specialistica, deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all’inizio dell’anno accademico. I medici in formazione specialistica vengono assegnati alle strutture di *[Controparte]* per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali previste dal piano formativo.

**Articolo 6 – Coperture assicurative**

I medici in formazione specialistica durante lo svolgimento delle attività didattiche sono coperti dall'Università con assicurazione contro gli infortuni (assicurazione INAIL integrata con quella privata), nonché con assicurazione per responsabilità civile generale (non professionale) per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose).

*[Controparte]* risponde per la Responsabilità Civile contro Terzi, per i rischi professionali e per gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dai medici in formazione specialistica presso le proprie strutture, alle stesse condizioni previste per i propri dipendenti, mediante il Progetto regionale di gestione diretta dei sinistri. Quanto sopra in ottemperanza al disposto dell’Articolo 41, comma 3, del Decreto Legislativo. Del 17 agosto 1999, n. 368, e ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 e 6, comma 4, della Legge della Regione Emilia-Romagna del 7 novembre 2012, n. 13 e s.m.i.

In caso di infortunio connesso allo svolgimento di attività assistenziale verificatosi nella struttura di *[Controparte]* oggetto della presente convenzione (compreso l’infortunio in itinere), *[Controparte]* provvederà ad effettuare la relativa denuncia INAIL come previsto dalla normativa vigente.

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative precedentemente indicate con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

**Articolo 7 – Sorveglianza sanitaria e fisica**

*[Controparte]* assicura la sorveglianza sanitaria ai medici in formazione specialistica durante l’attività presso le proprie strutture.

*[Controparte]* si impegna affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest’ultima, in base al Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81.

Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall’articolo 2 del D.Lgs. 81/2008, sono quelle di *[Controparte]* e vanno comunicate al medico in formazione specialistica prima dell’inizio delle attività stesse.

Nel caso in cui i medici in formazione specialistica vengano assegnati a un’Unità Operativa nella quale gli operatori sono considerati professionalmente esposti al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti e classificati dall’Esperto di Radioprotezione dell’Università, *[Controparte]* dovrà dotare il medico di tutte le protezioni previste nonché effettuare i periodici controlli mediante l’utilizzo di appositi dosimetri. Per tali lavoratori classificati come radioesposti *[Controparte]* dovrà ricevere il giudizio di idoneità, in corso di validità, del Medico Autorizzato dell’Università.

**ART. 8 - Verifica della corretta applicazione della convenzione**

Il Direttore della Scuola ed il Responsabile della struttura interessata (Direttore della U.O. o struttura assimilabile) vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento, e a tal fine conducono le opportune e necessarie verifiche.

**ART. 9 – Modifiche alla convenzione**

Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere preventivamente concordate dal Direttore della Scuola e dal Responsabile della struttura interessata (Direttore della U.O. o struttura assimilabile), sottoposte all’esame dei rispettivi Organi deliberanti ed essere formalizzati con successivo accordo scritto.

**Articolo 10 – Trattamento dei dati personali**

Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste dalla presente convenzione, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR).

Le Parti, anche nella fase di attuazione della presente convenzione, sono tenute a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli articoli 24 e 25; sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposite informazioni ai sensi degli articoli 13 e 14. Devono altresì garantire l’esercizio dei diritti da parte dell’interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR.

Per le attività didattiche il titolare del trattamento dei dati è l’Università.

Per le attività assistenziali il titolare del trattamento dei dati è *[Controparte]*.

**Articolo 11 – Controversie**

Le Parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall’interpretazione e dall’applicazione della presente convenzione.

Le Parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione della convenzione medesima sarà rimessa alla competenza dell’autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Ferrara, ferma restando la giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi dell’articolo 133, lettera a) numero 2) del Decreto Legislativo del 8 luglio 2010, n. 104, Attuazione dell’articolo 44 della Legge del 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo.

**Articolo 12 – Durata della convenzione e procedure di proroga e di rinnovo**

La presente convenzione ha durata di … anni, a decorrere dalla data di perfezionamento della stessa, con possibilità di:

* proroga per ulteriori periodi di pari durata, sulla base di un accordo scritto (scambio di lettere), che si affiancherà al testo originario immodificato della convenzione già sottoscritta, approvato dai rispettivi organi competenti. Il mancato invio, entro 60 giorni dalla scadenza dell’atto originario, di comunicazione scritta di accettazione della proroga, costituirà giusta causa di recesso per la controparte;
* rinnovo per ulteriori periodi di pari durata, sulla base della sottoscrizione di una nuova versione corretta e modificata della convenzione originaria, approvata dai rispettivi organi competenti.

**Articolo 13 – Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo**

La presente convenzione è sottoscritta in via telematica con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della Legge del 7 agosto 1990, n.241.

L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell’Università giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Ferrara n. 7035 del 17 febbraio 2016. L’Università con nota scritta chiederà a … *[controparte]*, il rimborso della quota di competenza, il cui saldo costituirà condizione necessaria al perfezionamento dell’atto.

Il presente atto inoltre è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 39 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131, Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, ed è soggetto ad imposta di bollo come da tariffa allegato A – parte I articolo 2, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642, Disciplina dell'imposta di bollo e ss.mm.ii.

Le spese per l’eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

**Articolo 14 – Recesso o scioglimento**

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo Posta elettronica certificata (PEC). Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso.

**Articolo 15 – Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione**

Le Parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto:

1. del Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali;
2. delle misure di prevenzione contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e pubblicati sui rispettivi siti istituzionali, nelle sezioni dedicate all’Amministrazione Trasparente di cui al Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33.

Le Parti dichiarano altresì di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del rapporto di collaborazione, comportamenti conformi alle previsioni contenute nei documenti di cui sopra.

La violazione del Codice di comportamento o l’inosservanza delle misure di prevenzione di cui sopra comporterà la risoluzione di diritto del rapporto di collaborazione oggetto della presente accordo, fermo restando, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno alla Parte lesa.

*[SE CONTROPARTE È SOTTOPOSTA AL D.LGS. 231/2001]:*

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti sulla base di quanto previsto dalla Legge del 6 novembre 2012, n. 190, e dal Decreto Legislativo del 8 giugno 2001, n. 231.

L’Universitàdichiara di aver preso visione e di accettare il modello organizzativo di *[controparte]*.

*[controparte]* dichiara di aver preso visione delle disposizioni contenute nel *Codice Etico, nel Codice di Comportamento* e nel *Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza* adottati dall'Università e pubblicati nel portale istituzionale nella sezione *Amministrazione Trasparente*.

Entrambe le Parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione del presente accordo.

La violazione del Codice di comportamento o l’inosservanza delle misure di prevenzione di cui sopra comporterà la risoluzione di diritto del rapporto di collaborazione oggetto della presente convenzione, fermo restando, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno alla Parte lesa.

**Letto, confermato e sottoscritto.**

Università degli Studi di Ferrara

Il Rettore/ La Rettrice

Prof./ Prof.ssa …

Firmato digitalmente

*Ragione sociale Controparte*

*Ruolo del/della firmatario/a*

*Titolo e nome del/della firmatario/a*

Firmato digitalmente